



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 184/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Fondazione Istituto regionale per la comunità greca di Calabria. Provvedimenti"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/07/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/09/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 184/XII pag. 3
"Fondazione Istituto regionale per la comunità greca di Calabria. Provvedimenti"

Normativa citata

Legge 15 dicembre 1999, n. 482 pag. 10
"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (art. 24) pag. 22
"Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)"

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (artt. 3 e 54) pag. 24
"Statuto della Regione Calabria"

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 pag. 28
"Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria"

Deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 23 dicembre 2011 pag. 37
"Legge regionale 15/03 e L.R. 15/08. Modifica e Approvazione Statuti Fondazioni Minoranze Linguistiche"

Deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 17 marzo 2017 pag. 53
"Coordinamento strategico, società, fondazioni, enti - Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative "

Deliberazione della Giunta regionale n. 373 del 10 agosto 2018 pag. 66
"Coordinamento strategico società fondazioni ed enti – Ridefinizione funzioni ed attività strutture amministrative in materia di trasporto pubblico locale – Modifica D.G.R. n. 94/2017."

Deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 30 dicembre 2020 pag. 69
"Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 17 marzo 2017"

Deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 28 dicembre 2021 pag. 86
"Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527"

Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 10 Luglio 2024 pag. 104
"Approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria""



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. **366** della seduta del **10 LUG. 2024**

Oggetto: Fondazione Istituto regionale per la Comunità greca di Calabria. Provvedimenti.

Assessore Proponente: Avv. **[Redacted]**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale : Ing. Giuseppe Iritano **[Redacted]**

Dirigente di Settore: Dott. Giuseppe Palmisani **[Redacted]**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	VicePresidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente		X
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. **3** pagine compreso il frontespizio e di n. **1** allegato.

Il Dirigente _____ del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota _____ del _____
Il Dirigente Generale
(Dopo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi del art. 10 della L.R. n. 15/2003 la Regione Calabria, al fine di tutelare e di valorizzare la lingua e il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria, ha promosso la costituzione di tre istituti, tra i quali l'Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- l'art. 3 dello Statuto, afferma che "il fondatore ed unico socio della fondazione è la Regione Calabria";
- la L.R. n. 15 del 13.06.2008, all'art. 24 ha autorizzato la Giunta Regionale a procedere alla trasformazione degli Istituti regionali di cultura, di cui all'art.10 della L.R. 15/2003, in Fondazioni che avessero la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 Dicembre 2011, si prendeva atto dei testi degli statuti delle Fondazioni e di procedere agli adempimenti necessari alla trasformazione degli istituti di cui all'art. 10 della L.R. n. 15/2003;
- in data 21/02/2013, con atto del Notaio Dr. Rocco Guglielmo, registrato a Catanzaro il successivo 14/03/2013 al n. 1388, è stato stipulato l'atto di trasformazione dell'Istituto per la Comunità Greca in Fondazione;
- la D.G.R n. 333 del 10 Luglio 2023 e con D.P.G.R. n. 91 del 7 Novembre 2023, il Dr. Antonino Spirli' è stato rispettivamente individuato e nominato quale nuovo Commissario straordinario della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria;

DATO ATTO CHE :

delle proficue interlocuzioni e confronti con le comunità locali direttamente interessate ed avviate in occasione delle varie sedute del Coremil, in occasione delle quali si è anche discusso linee operative più confacenti alle politiche delle realtà delle comunità delle minoranze linguistiche calabresi;

- il Coremil, nella seduta dell'1 Luglio 2024, ha approvato, all'unanimità, la bozza del nuovo statuto della Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria, allegato al presente proposta deliberativa per costituirne parte integrante e sostanziale, (**allegato 1**);

RITENUTO, pertanto dover provvedere all'approvazione dello Statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria nella versione, da ultimo approvata dal Coremil;

VISTI:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 94 del 17.03.2017, n. 159 del 21.04.2017, n. 373 del 10.08.2018 e n. 527 del 30.12.2021, con le quali sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle fondazioni, società ed enti strumentali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 615 del 28 dicembre 2021 recante "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527";
- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i recante "Norme sull'ordinamento della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigenti Generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale e il dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto gli stessi gravano sul bilancio della sopra citata Fondazione che presenta la necessaria disponibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

- 1.- di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria, allegato alla presente proposta deliberativa per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2- di modificare, per l'effetto, la Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 Dicembre 2011, con la quale era stato approvato la modifica e l'approvazione degli statuti , delle fondazioni delle minoranze linguistiche calabresi nella parte relativa allo Statuto afferente la Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria;
- 3- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, al Dr. Antonino Spirli', in qualità di Commissario della Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria , ai Sindaci dei comuni grecanici, al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione e al Dirigente del Settore strategie Aree interne, comuni a rischio spopolamento e minoranze linguistiche;
- 4.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO PER LA COMUNITA' GRECA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, **in Piazza Municipio** presso il Comune di Bova Marina.

Art. 3 – Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'Istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, artistico demo-antropologico, urbanistico e monumentale delle comunità storiche grecaniche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali, musicali e cinematografiche; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;
- Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi, con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture minoritarie nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;

- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;
- Curare i rapporti con le altre fondazioni greco-calabre d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a) dalla dotazione iniziale già conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
 - b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
 - c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 6 – Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:
 - a) eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
 - b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
 - c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
 - d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
 - e) beni mobili e immobili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il presidente dell'istituto;
 - b) il revisore dei conti.
2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) approva il bilancio preventivo;
 - c) approva il conto consuntivo;
 - d) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;
 - e) approva il programma, di attività dell'istituto su proposta del comitato di comunità, al quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
 - f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
 - g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
 - j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti, a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche **e decade nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo presidente della Giunta Regionale.**
3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad euro 50.000,00.

Art. 9 – Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
3. L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:
 - a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
 - b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
 - c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;
 - d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 10 – Assemblea di comunità

1. L'assemblea di comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Comitato, di farne parte.
2. L'assemblea di comunità è convocata dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito, è convocata inoltre per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, l'assemblea di comunità può chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria, ogni qualvolta emerga l'esigenza di discutere delle attività della Fondazione e di problematiche eventualmente insorte.
3. L'assemblea di comunità propone per l'approvazione, il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico - scientifico ed elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto; esprime un parere obbligatorio non vincolante per il bilancio preventivo e per il bilancio consuntivo.
4. L'Assemblea di comunità designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 11, nominata dal Presidente.
5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.

Art. 11 – Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato tecnico- scientifico può essere nominato in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. Il Comitato tecnico- scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.
3. Il Comitato è composto da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.
4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 12 – Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione il rimborso delle spese sostenute per le missioni, nel limite massimo di € 10.000,00 annue.

Art. 13 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:
 - a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Presidente entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.
3. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 14 – Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

LEGGE 15 dicembre 1999 , n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Vigente al : 3-9-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1.** La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
- 2.** La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2

- 1.** In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,

catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

- 1.** La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
- 2.** Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
- 3.** Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4

- 1.** Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche

della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle

province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo

nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. **((2))**

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Art. 10

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati

prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15

- 1.** Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. **((2))**
- 2.** L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 3.** L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Art. 16

- 1.** Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 18-bis

((

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

))

Art. 19

- 1.** La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
- 2.** Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
- 3.** Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20

- 1.** All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
- 2.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1999 CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(BURC n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 16 ottobre 2008, n. 37; 11 novembre 2008, n. 38; 12 dicembre 2008, n. 40; 31 dicembre 2008, n. 44; 12 giugno 2009, n. 19; 17 agosto 2009, nn. 26 e 29; 31 dicembre 2009, n. 58; 26 febbraio 2010, n. 8; 13 luglio 2010, n. 18; 11 agosto 2010, n. 22; 29 dicembre 2010, n. 34; 30 giugno 2011, n. 18; 7 ottobre 2011, n. 36; 23 dicembre 2011, n. 47; 28 giugno 2012, n. 28; 15 novembre 2012 nn. 55 e 58; 20 dicembre 2012, n. 66; 27 dicembre 2012, nn. 67 e 69; 10 gennaio 2013, n. 1; 1 luglio 2014, n. 9; 9 maggio 2017, n. 17; 18 marzo 2024, n. 14)

(La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 271 - pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della presente legge.)

(La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 159 - pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2), della presente legge.)

(La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 186 - pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4), della presente legge.)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

(Copertura finanziaria somme pignorate)

1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento per l'anno 2007, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000039 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2008 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 6.700.000,00, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010415) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni dopo che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

Articolo 22

(Sportello unico regionale per le attività produttive)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.
3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adotterà, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

Articolo 23

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'IRAP, quale tributo proprio della Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO IV

(Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti)

Articolo 24

(Trasformazione degli istituti regionali di cultura)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge.
2. L'articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 è abrogato.
3. Tutte le norme di cui alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti, sono da intendersi abrogate.

Articolo 25

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I*Principi Fondamentali***Articolo 1***(La Regione Calabria)*

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2*(Principi e finalità)*

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale*³;
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

³Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 53

(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

Attività economiche regionali e soggetti privati

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
 7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

(Autonomie funzionali – Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56

(Abrogato)

TITOLO X

Strumenti di garanzia

Articolo 57¹⁹

(Abrogato)

TITOLO XI

Revisione dello Statuto

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

¹⁹Articoli abrogati dall'articolo 6, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15***Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.***(BUR n. 20 del 31 ottobre 2003, supplemento straordinario 1)**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e 13 giugno 2008, n. 15)***TITOLO I****Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria****Art. 1****(Finalità della legge)**

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera "r", con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

Art. 2**(Definizione di bene culturale)**

1. In attuazione della legge 15.12.1999, n. 482, dell'art. 56, lettera "r" dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

* Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, tutte le norme in contrasto con quanto disposto dai commi 1 e 2 del citato articolo sono da intendersi abrogate.

TITOLO II**Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione****Art. 3****(Insegnamento bilingue)**

1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.

Art. 4**(Interventi a favore di attività didattiche complementari)**

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea.

Art. 5**(Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche)**

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6**(Dimensionamento scolastico)**

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del DPR del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7**(Corsi di alfabetizzazione)**

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la

valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.

2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.

4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III Istituzioni e attività culturali

Art. 8¹ *(Comitato regionale per le minoranze linguistiche)*

1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria che esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte, elaborato dagli Uffici competenti. Il Comitato è così composto:

- a) l'Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato;*
- b) i Presidenti delle province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche;*
- c) quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due Sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci;*
- d) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca e una di lingua occitanica;*
- e) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.*

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. a) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato ai Beni Culturali, di livello non inferiore alla categoria D.

Art. 9²
(Approvazione)

1. Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio.

2. Le istanze di contributo dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata da apposita scheda descrittiva delle attività da realizzare, predisposta dagli Uffici competenti.

Art. 10
(Istituti regionali di cultura)

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:

a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

Art. 11³
(abrogato)

Art. 12
(Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti)

1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

² Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

³ Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13

(Associazioni e volontariato)

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico/culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte e soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

Art. 14

(Promozione dell'associazionismo)

1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15

(Interventi di promozione culturale)

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
 - a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca,

sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;

g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

Art. 16

(Festival arberesh e centro musicale)

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.

2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.

3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

Art. 17

(Stampa, editoria, radio, televisioni)

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.

Art. 18

(Programmazione televisiva)

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19

(Intervento speciale)

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di euro 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:

- a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;
- b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;
- c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente Legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;
- d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare.
- e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

Art. 20

(Scambi culturali con le nazioni d'origine)

1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV

Tutela degli interessi socio-economici e ambientali

Art. 21

(Tutela socio-economica)

1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.

2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22

(Patrimonio artistico religioso)

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente Legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23

(Insediamenti abitativi antichi)

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della gji-tonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24

(Servizi fondamentali)

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 25

(Norma finanziaria e finale)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in Euro 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DATO ATTO che l'art. 1 della L.R. 6/2009 che modifica l'art. 5 della L.R. n. 21/2004 prevede che l'individuazione e l'istituzione dei distretti siano di competenza della Giunta regionale previo parere vincolante della competente Commissione Consiliare.

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca, Dr. Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI INDIVIDUARE ed istituire ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i., il «Distretto Agroalimentare di Qualità del Lametino» il cui Comitato Promotore è costituito dai soggetti elencati in narrativa ed il cui soggetto capofila è «Lametia Sviluppo» S.c.a.r.l..

DI TRASMETTERE la presente delibera in uno con gli allegati previsti alla Commissione Consiliare per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'ex art. 5 della L.R. n. 21/2004, per come modificata e integrata dalla L.R. n. 6/2009.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 591

Legge regionale 15/03 e L.R. 15/08. Modifica e Approvazione Statuti Fondazioni Minoranze Linguistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 10 della L.R. 30 ottobre 2003, n. 15 recante «Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria» prevede l'istituzione dei seguenti Istituti:

1. Istituto Regionale per la comunità arbereshe di Calabria, con sede in San Demetrio Corone;
2. Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria, con sede in Bova Marina;
3. Istituto Regionale per la comunità occitana di Calabria con sede in Guardia Piemontese.

ATTESO che l'art. 12 della L.R. 15/03, per il funzionamento degli Istituti di cui sopra, prevede la predisposizione, da parte del COREMIL, degli statuti che devono indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

VISTA la L.R. 13/6/08, n. 15 e in specie, l'art. 24, comma 1 che stabilisce che «La Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli Istituti Regionali di cultura di cui all'art. 10 della L.R. 15/03 in Fondazione con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge».

VISTA la D.G.R. n. 910 del 24 novembre 2008 ad oggetto «L.R. 15/03 e L.R. 15/08. Trasformazione Istituti Regionali. Nomina Commissari ad acta».

ATTESO che il punto 4 della predetta DGR 910/08, nel definire i compiti dei Commissari, stabilisce che gli stessi debbano essere di supporto al COREMIL ai fini dell'elaborazione degli statuti delle costituenti Fondazioni.

PRESO ATTO che gli statuti approvati con DGR n. 7 del 13 gennaio 2010 e quindi dal Consiglio Regionale sono risultati in contrasto con la normativa vigente sulle Fondazioni per cui è risultato impossibile procedere alla Costituzione con atto notarile delle stesse.

VISTE le modifiche apportate agli statuti predisposti dal Commissario ad Acta, dott. Emilio Mastroianni, di cui al DPGR n. 135/2010 che restano nell'ambito delle indicazioni fornite dal COREMIL nella seduta del 3 dicembre 2009.

CONSIDERATO CHE:

— il comma 2 del già citato articolo 12 della L.R. 15/03 stabilisce che gli Statuti, di cui agli allegati A-B-C, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento, debbano essere sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro 90 giorni dalla presentazione;

— trascorsi 60 giorni dal termine indicato, gli Statuti si intendono approvati.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2003, n. 15.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e s.m.i..

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e verificata la propria competenza.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura e Minoranze Linguistiche, Prof. Mario Caligiuri formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici responsabili del procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole

1. di prendere atto dei testi degli statuti delle costituenti Fondazioni, così come sono stati trasmessi dal Commissario ad Acta, di cui agli allegati «A» (Statuto Istituto Regionale per la Comunità Arberesh di Calabria), «B» (Statuto Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro) e «C» (Statuto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di procedere, con successivo atto, agli adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti di cui all'art. 10 della L.R. 15/03, degli istituti summenzionati;

3. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per il prescritto parere ai sensi dell'art. 12, secondo comma della L.R. 15/03;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

Allegato "A"

STATUTO FONDAZIONE ARBERESH DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Arberesh di Calabria".
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in San Demetrio Corone, presso il Collegio Italo - Albanese di Sant' Adriano.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche arberesh riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbreshe d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;

- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;

- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.

2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

Allegato "B"

STATUTO FONDAZIONE GRECANICA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, presso la Casa Comunale.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbëreshë d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;
- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;
- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

Allegato "C"

STATUTO FONDAZIONE OCCITANA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Guardia Piemontese, presso la Casa Comunale.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbëreshë d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;

- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;

- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

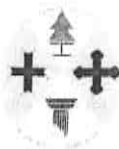
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 94 della seduta del 17/03/2017.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti – Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Il Presidente

Mario Oliverio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Fortunato Varone

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

DIPARTIMENTO
Agricoltura e risorse agroalimentari

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Sonia TALLARICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo SALVINO

Il Dirigente Generale

Assistente Ing. Domenico Pallà

1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;

VISTI

- la deliberazione di Giunta regionale n. 10 del 16 gennaio 2006 con la quale sono state approvate determinazioni in ordine alla gestione delle partecipazioni regionali e sono state definite le declaratorie ed i compiti delle strutture amministrative interessate e la successive modifiche approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 20 aprile 2009;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2012 con la quale la Giunta regionale ha ulteriormente modificato la succitata deliberazione n. 176/2009, nella parte attinente alla definizione della declaratoria e dei compiti delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle società a partecipazione regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 123 del 27 marzo 2012 con la quale sono state definite le declaratorie dei compiti delle strutture amministrative interessate con riferimento alle fondazioni regionali;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 15 novembre 2012 con la quale è stato disciplinato il controllo analogo della Regione sulle società e le fondazioni in house providing;

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e sulle società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;
- le attività di vigilanza e le attività di gestione delle partecipazioni costituiscono fasi ontologicamente separate da affidarsi ad articolazioni amministrative differenti;
- in attuazione di tale separazione, è necessario tener conto del principio di necessaria distinzione tra le articolazioni amministrative che esercitano i diritti sociali e quelle che effettuano l'attività di controllo;

CONSIDERATO CHE

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre 2017;
- con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;
- con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono state approvate disposizioni in merito alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

PRESO ATTO CHE

- le disposizioni del succitato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono attualmente in vigore, dal momento che la recente decisione n. 251/2016 della Corte Costituzionale in merito alla legge delega n. 124/2015 ha stabilito che la pronuncia di illegittimità costituzionale è circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative;
- il parere dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2017, dopo aver individuato nell'intesa e nei decreti correttivi gli strumenti utilizzabili dal Governo al fine di consentire l'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione, ha ribadito che "non sussistono dubbi sull'attuale vigenza ed efficacia dei decreti dei legislativi già emanati, non avendo la Corte Costituzionale né affermato né escluso la loro illegittimità costituzionale";

VISTA la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

CONSIDERATO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione ed al controllo, alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche

attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;

- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici e delle società e fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente e che, nel contempo, è necessario garantire il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di spending review;

TENUTO CONTO CHE

- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di governance;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale, entrata in vigore l'1 agosto 2016 e si è provveduto, pertanto, alla riorganizzazione dei dipartimenti della Giunta Regionale e delle relative funzioni, determinando la necessità di rivisitare l'attribuzione delle funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione delle partecipazioni ed al controllo sulle società e fondazioni;
- è stato istituito presso il Dipartimento Presidenza il Settore 6, "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali", con compiti di coordinamento strategico delle società, delle fondazioni e degli enti strumentali, monitoraggio dei flussi informativi, rapporti con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività delle società partecipate, fondazioni ed enti strumentali, controllo societario ed amministrativo sulle società partecipate e controllo amministrativo sulle fondazioni;
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", articoli 5 e 6, sono state rispettivamente apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo una serie di adempimenti da parte del Dipartimento Presidenza "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;

RITENUTO, PERTANTO, DI

- ridefinire le funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione delle partecipazioni societarie e al controllo delle società e delle fondazioni, nonché al controllo analogo in considerazione della nuova struttura organizzativa e dell'evoluzione normativa, revocando conseguentemente le precedenti deliberazioni di Giunta regionale nn. 10/2006, 176/2009, 12/2012, 123/2012, 500/2012 concernenti la medesima materia;
- dare mandato ai Dirigenti generali dei competenti Dipartimenti regionali di revocare gli atti nonché i provvedimenti adottati eventualmente in contrasto con la presente deliberazione;
- individuare nel Settore 6 "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" del Dipartimento Presidenza, la struttura competente per il coordinamento strategico delle società, delle fondazioni e degli enti strumentali, per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e per le attività di controllo

- societario ed amministrativo, in raccordo con i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e con le strutture regionali che hanno competenze nel processo di gestione e controllo;
- approvare il modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali;
- precisare che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- allegato 1, che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;
- allegato 2, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- allegato 3, che definisce le direttive sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali dei dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.le Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi suesposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

- 1.- di revocare le deliberazioni di Giunta regionale nn. 10/2006, 176/2009, 12/2012, 123/2012, 500/2012 che definivano le funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo delle società e delle fondazioni e del controllo analogo;
- 2.- dare indirizzo ai dirigenti generali dei competenti dipartimenti regionali di revocare gli atti e i provvedimenti adottati che siano in contrasto con la presente deliberazione;
- 3.- di ridefinire le funzioni ed attività dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
- 4.- di individuare per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 5.- di approvare il modello di governance dell'esercizio del controllo analogo di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6.- di stabilire che i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e delle fondazioni in house svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione previo parere obbligatorio del Dipartimento Presidenza;
- 7.- di stabilire che i dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti, società e fondazioni, entro sette giorni dalla notifica del presente atto, comunichino al Dipartimento Presidenza quale unità operativa, all'interno dei settori esistenti, è competente all'esercizio della vigilanza sugli enti strumentali, sulle agenzie, aziende, società e fondazioni, unitamente al nominativo del dirigente responsabile della funzione di vigilanza;
- 8.- di stabilire che nell'organizzazione delle attività di ciascun dipartimento interessato, al fine di rendere effettiva ed imparziale l'attività di monitoraggio e controllo, si osservi la necessaria distinzione tra i Settori che esercitano i diritti sociali e quelli che effettuano funzioni di controllo e monitoraggio;
- 9.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, ai Dipartimenti regionali interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 10.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Il Presidente
Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27 MAR. 2017 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto

**“Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo
delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali”**

A	DIPARTIMENTO PRESIDENZA
	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
	Cura l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
	Cura, di concerto con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
	Partecipa ai tavoli tecnici aventi ad oggetto le vicende che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, e cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
	Predispose dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
	Predispose relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
	Elabora annualmente un report sugli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
	Cura, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste della vigente normativa.
	Elabora circolari di coordinamento destinate ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
	Controlla e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
	Monitora le attività dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento delle spese di società, fondazioni ed enti strumentali regionali.
	Monitora la predisposizione, da parte dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese in base alle norme vigenti.
B	DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.
	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.
	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
	Rende, su richiesta del Dipartimento Presidenza, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti la costituzione e/o variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
	Predisporre ed invia al Dipartimento Presidenza, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
	Fornisce al Dipartimento Presidenza le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci e ai rendiconti degli enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Impartisce le direttive agli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili degli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.
	Trasmette al Dipartimento Presidenza informazioni e dati relativi agli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
C	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DEGLI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE
	Esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.
	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie.

Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

Trasmettono al Dipartimento Presidenza gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.

Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Presidenza, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.

Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.

Invidano, entro i termini di legge, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e agenzie regionali vigilate, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale.

Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Trasmettono al Dipartimento Presidenza le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.

D DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE E FONDAZIONI REGIONALI

Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.

Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.

Acquisiscono il parere del Dipartimento Presidenza, curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a:

- acquisizione di nuove partecipazioni;
- acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti;
- aumenti di capitale sociale;
- copertura delle perdite;
- modifiche statutarie;
- approvazione di strategie aziendali.

Acquisiscono atti o documenti dalle società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.

Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

Invidano al Dipartimento Presidenza l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.

Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Presidenza, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.

Predispongono ed inviano al Dipartimento Presidenza specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.

Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.

Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva

	competenza.
	Inviano al Dipartimento Presidenza, secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
	Inviano al Dipartimento Presidenza apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.
E	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AZIENDE E AGENZIE
	Inviano, entro i termini di legge, al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Inviano al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti.
	Trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
	Trasmettono ai dipartimenti che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento Presidenza ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE
	Inviano, entro i termini di legge, al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le società in house providing, trasmettono ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Presidenza le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del socio.
	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
	Inviano, entro i termini di legge, al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le fondazioni in house providing, trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Presidenza le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.

**“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”**

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	Dipartimento
SagalSpA	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
SagasSpA	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Fincalabra Spa	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Terme Sibarite SpA	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Banca Popolare Etica	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Locride Sviluppo Scpa	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
ComalcaSrl	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Srl (cessata)	Dipartimento Presidenza
Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Cerere Scrl in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Comarc Srl in liquidazione	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Somesa Srl in liquidazione	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Sorical SpA in liquidazione	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Sogas SpA in fallimento	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Aeroporto S. Anna SpA in fallimento	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Consorzio CIES in fallimento	Dipartimento Presidenza
Comac Srl in fallimento	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

FONDAZIONI	Dipartimento
Fondazione Field	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Dipartimento Presidenza
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Fondazione Film Commission	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura

ENTI STRUMENTALI	Dipartimento
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione	Dipartimento Presidenza d'intesa con il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda Calabria Lavoro	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Dipartimento Ambiente e Territorio
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Dipartimento Presidenza (d'intesa con Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per le attività antecedenti all'1.1.2017)
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP)	Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali
Ente per i parchi marini regionali	Dipartimento Ambiente e Territorio
Ente Parco delle Serre	Dipartimento Ambiente e Territorio
Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Grecoitaliana di Calabria in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Occitana in liquidazione	Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

**“Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni in house providing regionali”**

1) Ambito di applicazione

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni in house providing della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni in house providing, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni *in house providing*, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica – finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni “in house”, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni in *house*, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione in house providing, previo parere obbligatorio del Dipartimento Presidenza.

A tal fine le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento Presidenza che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione in *house providing*, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento Presidenza una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento Presidenza e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni in house providing.

2.2 Le società e le fondazioni in *house providing*, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai dipartimenti che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di governance tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'amministrazione regionale esercita sulla società o fondazione in house providing un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione in house providing è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione in house providing non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e fondazioni in house providing nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹.

2.3 Tutti gli atti inerenti alle materie sopraelencate devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento Presidenza.

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento Presidenza nonché al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, entro i sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono, trimestralmente, al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti che procedono agli affidamenti il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento Presidenza di concerto con il Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento Presidenza e al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 373 della seduta del 10 AGO. 2018.

Oggetto: Coordinamento strategico società fondazioni ed enti – Ridefinizione funzioni ed attività strutture amministrative in materia di trasporto pubblico locale – Modifica D.G.R. n. 94/2017.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) F.to Roberto Musmanno
F.to Gerardo Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Ennio Antonio Apicella (timbro e firma) F.to Luigi Zinno
F.to Domenico Pallaria

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____
F.to Eugenia Montilla

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____

F.to Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 35, “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”, ed in particolare l’art. 13, comma 14, il quale, al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, impone la separazione tra le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri.

Considerato che la predetta previsione normativa impone che la separazione avvenga sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.

Ritenuto, di conseguenza, necessario prevedere che le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri siano esercitate dal Dipartimento Presidenza, Settore 6, mentre le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri rimangano attribuite al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ivi comprese quelle di competenza dalla costituenda Agenzia Reti e Mobilità s.p.a., per le quali rimane fermo quanto previsto dalle DD.GG.RR. nn. 94/2017 e 159/2017.

Ritenuto altresì necessario precisare che la ridefinizione delle funzioni ed attività dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni a partecipazione regionale, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 94 del 17 marzo 2017 e n. 159 del 21 aprile 2017 non trova applicazione in materia di trasporto pubblico locale, in conseguenza della speciale disciplina di legge regionale.

Considerato che la presente deliberazione è proposta dal Segretariato Generale nell’ambito delle funzioni di coordinamento delle attività dei dipartimenti della Regione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 31/2002, d’intesa con i dipartimenti interessati.

Preso atto

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore alle Infrastrutture, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- il Dipartimento Presidenza, Settore 6, esercita le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi

per la mobilità dei passeggeri, ed in particolare, previo parere del Dipartimento competente in materia di Trasporti e Mobilità, cura l'istruttoria e propone le deliberazioni relative a:

- acquisizione di nuove partecipazioni;
- acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti;
- aumenti di capitale sociale;
- copertura delle perdite;
- modifiche statutarie;
- approvazione di strategie aziendali;

2.- al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità rimangono attribuite le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri, ivi comprese quelle di competenza dalla costituenda Agenzia Reti e Mobilità s.p.a., per le quali rimane fermo quanto previsto dalle DD.GG.RR. nn. 94/2017 e 159/2017;

3.- la ridefinizione delle funzioni ed attività dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni a partecipazione regionale, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 94 del 17 marzo 2017 e n. 159 del 21 aprile 2017 non trova applicazione in materia di trasporto pubblico locale, in conseguenza della speciale disciplina di legge regionale;

4.- il presente provvedimento sarà pubblicato in formato aperto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14 AGO. 2018 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 527 della seduta del 30 dicembre 2020.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 17 marzo 2017.

Presidente F.F.: F.to Dott. Antonino Spirli

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: F.to Avv. Eugenia Montilla

Dirigente di Settore: F.to Ing. Francesco Costantino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 428219 del 30/12/2020

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 94 del 17.03.2017, n. 159 del 21.04.2017 e n. 373 del 10.08.2018, con le quali sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle fondazioni, società ed enti strumentali;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette ed indirette, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 22 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e sulle società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

CONSIDERATO CHE

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

- con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono state approvate disposizioni in merito alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

CONSIDERATO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione ed al controllo, alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici e delle società e fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente e che, nel contempo, è necessario garantire il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di *spending review*;

TENUTO CONTO CHE

-
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house *providing*;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

PRESO ATTO CHE

- la struttura amministrativa dei Dipartimenti e Strutture equiparate della Giunta Regionale prevista dal regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019, è stata modificata con i regolamenti regionali n. 6 del 18 maggio 2020, n. 10 dell'11 giugno 2020, n. 13 del 3 luglio 2020, n. 16 del 10 agosto 2020 e n.17 del 28 settembre 2020;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 e .s.m.i..
- è stato istituito presso il Dipartimento Segretariato Generale il Settore 7 "Legalità e sicurezza - Attuazione L.R. N. 9/18 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali", con compiti di coordinamento strategico delle società, delle fondazioni e degli enti strumentali, monitoraggio dei flussi informativi, rapporti con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività delle società partecipate, fondazioni ed enti strumentali, controllo societario ed amministrativo sulle società partecipate e controllo amministrativo sulle fondazioni;
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", articoli 5 e 6, sono state rispettivamente apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo una serie di adempimenti da parte del Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- nel corso del 2020, sono stati tenuti diversi incontri nei mesi di settembre ed ottobre tra il Settore "Legalità e sicurezza - Attuazione L.R. N. 9/18 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali", il Dipartimento Bilancio ed i Dipartimenti vigilanti al fine di acquisire proposte per migliorare l'attuale sistema di governance della società, fondazioni, enti strumentali.

RITENUTO DI

- ridefinire le funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione delle partecipazioni societarie e al controllo delle società e delle fondazioni, nonché al controllo analogo in considerazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
- di modificare gli allegati 1-2-3 della deliberazione di Giunta Regionale n. 94/2017
- di revocare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 159 del 21.04.2017 e n. 373 del 10.08.2018
- precisare che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- allegato 1, che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;
- allegato 2, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- allegato 3, che definisce le direttive sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house *providing* regionali;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

- 1.- di revocare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 159 del 21.04.2017 e n. 373 del 10.08.2018;
- 2.- di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
- 3.- di definire per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4.- di approvare il modello di governance dell'esercizio del controllo analogo di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5.- di stabilire che i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e delle fondazioni in house svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione previo parere obbligatorio del Dipartimento Segretariato Generale;
- 6.- di stabilire che i dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti, società e fondazioni, entro sette giorni dalla notifica del presente atto, comunichino al Dipartimento Segretariato Generale quale unità operativa, all'interno dei settori esistenti, è competente all'esercizio della vigilanza sugli enti strumentali, sulle agenzie, aziende, società e fondazioni, unitamente al nominativo del dirigente responsabile della funzione di vigilanza;
- 7.- di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di socio è attribuita al Settore 7 "Legalità e sicurezza - Attuazione L.R. N. 9/18 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali" del Dipartimento Segretariato Generale, nei termini di cui agli allegati 1-2-3 alla presente deliberazione;
- 8.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai Dipartimenti regionali interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to AVV. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Dott. Antonino SPIRLI'

Allegato 1 alla DGR n. 527 del 30.12.2020**Allegato1****“Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali”**

A	DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE
	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
	Cura l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a; - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
	Cura, di concerto con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
	Partecipa ai tavoli tecnici aventi ad oggetto le vicende che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, e cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
	Predisporre dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
	Predisporre relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle

	attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
	Elabora annualmente un report sugli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
	Cura, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.
	Elabora circolari di coordinamento destinate ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
	Controlla e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento Economia e Finanze.
	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
	Monitora le attività dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento delle spese di società, fondazioni ed enti strumentali regionali
	Monitora la predisposizione, da parte dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese in base alle norme vigenti.
B	DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.
	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.

	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
	Rende, su richiesta del Dipartimento Segretariato Generale, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti la costituzione e/o variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
	Predisporre ed invia al Dipartimento Segretariato Generale, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
	Fornisce al Dipartimento Segretariato Generale le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci e ai rendiconti degli enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Impartisce le direttive agli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili degli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.
	Trasmette al Dipartimento Segretariato Generale informazioni e dati relativi agli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
C	<i>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DEGLI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE</i>
	Esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.

	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie.
	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
	Trasmettono al Dipartimento Segretariato Generale gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.
	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Segretariato Generale, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
	Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.
	Inviando, entro i termini di legge, al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e agenzie regionali vigilati, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale.
	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
	Trasmettono al Dipartimento Segretariato Generale le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.
D	<i>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE E FONDAZIONI REGIONALI</i>
	Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.
	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.
	Acquisiscono il parere del Dipartimento Segretariato Generale, curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti, - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite;

	- modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
	Acquisiscono atti o documenti dalle società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.
	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
	Invidano al Dipartimento Segretariato Generale l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.
	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Segretariato Generale, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
	Predispongono ed inviano al Dipartimento Segretariato Generale specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
	Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.
	Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva competenza.
	Invidano al Dipartimento Segretariato Generale, secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
	Invidano al Dipartimento Segretariato Generale apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.

E	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AZIENDE E AGENZIE
	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Inviano al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti.
	Trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento Economia e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
	Trasmettono ai dipartimenti che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento Segretariato Generale ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE
	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Economia e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le società in house providing, trasmettono ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Segretariato Generale le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del socio.
	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento Economia e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le fondazioni in house providing, trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Segretariato

	Generale le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.
--	--

Allegato 2 alla DGR n. 527 del 30.12.2020**Allegato2****“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”**

SOCIETA' REGIONALE	A PARTECIPAZIONE	DIPARTIMENTO
SacalSpA		Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl		Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità (Settore Sistema Aeroportuale, Portuale e Logistica)
Fincalabra Spa		Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produ e Turismo
Terme Sibarite SpA		Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Banca Popolare Etica		Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
ComalcaSrl		Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
ComarcSrl in liquidazione		Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Somesasrl in liquidazione		Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
SoricalSpA in liquidazione		Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Stretto di Messina SpA in liquidazione		Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Aeroporto S. anna SpA in fallimento		Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
ComacSrl in fallimento		Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Consorzio CIES in fallimento		Dipartimento Presidenza
SogasSpA in fallimento		Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Progetto Magna Grecia Srl in fallimento		Dipartimento Istruzione e Cultura

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO
Fondazione Film Commission	Dipartimento Segretariato Generale
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Dipartimento Presidenza
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Soci Sanitari
Fondazione FIELD in liquidazione	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Azienda Calabria Lavoro	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Ente per i Parchi Marini Regionali	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Ente Parco delle Serre	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria in liquidazione	Dipartimento Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Greco-Catolica di Calabria in liquidazione	Dipartimento Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Occidentale di Calabria in liquidazione	Dipartimento Istruzione e Cultura

Allegato 3 alla DGR n. 527 del 30.12.2020**Allegato3*****“Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni in house providing regionali”*****1) Ambito di applicazione**

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni in house providing della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni in houseproviding, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni in house providing, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica — finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni “in house”, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni in house, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione in house providing, previo parere obbligatorio del Dipartimento Segretariato Generale.

A tal fine le società e le fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento Segretariato Generale che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione in house providing, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento Segretariato Generale una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento Segretariato Generale e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni in house providing.

2.2 Le società e le fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai dipartimenti che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di governance tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'amministrazione regionale esercita sulla società o fondazione in house providing un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione in house providing è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione in house providing non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e fondazioni in house providing nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**)¹.

2.3 Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento Segretariato Generale.

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione in house providing trasmette al Dipartimento Segretariato Generale nonché al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni in house providing trasmettono, trimestralmente, al Dipartimento Segretariato Generale, al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti che procedono agli affidamenti il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento Segretariato Generale di concerto con il Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni in house providing trasmettono al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento Economia e Finanze e al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni in house providing devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda unbudget di spesa da sottoporre al Dipartimento che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo digestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 615 della seduta del 28 dicembre 2021.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Occhiuto

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°557008 del 27/12/2021

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 30.12.2020 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

RITENUTO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;

- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di spending review;
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni *in house providing*;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;
- la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

DATO ATTO CHE:

- la struttura amministrativa dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale è stata modificata con il regolamento regionale del 7 novembre 2021, n. 9 che ha disciplinato la nuova organizzazione degli Uffici;
- con DPGR n. 180 del 07/11/2021 si è proceduto alla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale e all'istituzione del Settore 2 "*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*" presso il Dipartimento "Presidenza", che ha acquisito le competenze precedentemente attribuite al Settore 7 del Dipartimento "Segretariato Generale" in merito a coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle Società partecipate, Enti strumentali ed Organismi in house.
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale*", articoli 5 e 6, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo alcuni adempimenti da parte del dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 "*Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali*", che definisce le declaratorie ed i compiti dei

dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;

- ALLEGATO 2 “*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*”, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 3 “*Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali*”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
2. di definire per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il modello di *governance* dell'esercizio del controllo analogo di cui all'ALLEGATO 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni *in house* svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Presidenza”;
5. di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 2 “*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*” del Dipartimento “Presidenza” nei termini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;

6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to OCCHIUTO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente generale

del dipartimento "Presidenza"

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto

Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna

Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.". Riscontro pec del 27/12/2021.

A riscontro della pec del 27/12/2021, relativa alla proposta deliberativa "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
27.12.2021
15:52:02
GMT+00:00

1 di 1

Allegato alla deliberazione
n. 615 del 28 dicembre 2021
Allegato 1



***“Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo
delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali”***

A	DIPARTIMENTO “PRESIDENZA”
1	Supporta i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
2	Effettua l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
3	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
4	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
5	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a; - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
6	Congiuntamente con i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, effettua l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
7	Partecipa ai tavoli tecnici che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
8	Predispone dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
9	Predispone relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

10	Effettua l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
11	Esegue l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
12	Elabora annualmente un report su enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
13	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
14	Esegue, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
15	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.
16	Elabora circolari di coordinamento destinate ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
17	Esamina e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento "Economia e Finanze".
18	Supporta i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
19	Monitora le attività dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di società, fondazioni ed enti strumentali regionali
20	Monitora la predisposizione, da parte dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa in base alle norme vigenti.
B	DIPARTIMENTO "ECONOMIA E FINANZE"
1	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.

2	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.
3	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
4	Su richiesta del Dipartimento "Presidenza", entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, rende parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti alla costituzione e/o alle variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
5	Predisporre ed invia al Dipartimento "Presidenza", entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
6	Fornisce al Dipartimento "Presidenza" le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
7	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci ed i rendiconti di enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8	Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
9	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
10	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
11	Impartisce direttive a enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
12	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili di enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.
13	Trasmette al Dipartimento "Presidenza" informazioni e dati relativi a enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
14	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
C	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE

1	Esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.
2	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e delle agenzie.
3	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
4	Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.
5	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
6	Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.
7	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento "Economia e Finanze" i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali vigilate, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8	Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale.
9	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
10	Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.
D	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE E SULLE FONDAZIONI REGIONALI
1	Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.
2	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.
3	Acquisiscono il parere del Dipartimento "Presidenza", curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti, - aumenti di capitale sociale;

	- copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
4	Acquisiscono atti o documenti da società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.
5	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
7	Inviano al Dipartimento "Presidenza" l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.
8	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
9	Predispongono ed inviano al Dipartimento "Presidenza" specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
10	Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.
11	Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva competenza.
12	Inviano al Dipartimento "Presidenza", secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
13	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
14	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
15	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
16	Inviano al Dipartimento "Presidenza" apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.

E	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, DELLE AZIENDE E DELLE AGENZIE
1	Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2	Inviano al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
3	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
4	Trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento "Presidenza" ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE
1	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
2	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
3	Fermo restando quanto previsto per le società <i>in house providing</i> , trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del Socio.
4	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
1	Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di esercizio approvati.
2	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.

3	Fermo restando quanto previsto per le fondazioni <i>in house providing</i> , trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento “Presidenza” le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.
----------	--



Allegato 2

**“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”**

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Sacal SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Terme Sibarite SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Aeroporto S. Anna SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Sogas SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fincalabra SpA	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comalca Srl	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comarc Srl in liquidazione	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comac Srl in fallimento	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Banca Popolare Etica	Lavoro e Welfare
Somesa Srl in liquidazione	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Sorical SpA in liquidazione	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Consorzio CIES in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Progetto Magna Grecia Srl in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Fondazione Film Commission	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione FIELD in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria” in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Grecoitaliana di Calabria” in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria” in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ente per i Parchi Marini Regionali	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ente Parco delle Serre	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione coatta amministrativa	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione

Azienda Calabria Lavoro	Lavoro e Welfare
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali



Allegato 3

**“Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni *in house providing* regionali”**

1) Ambito di applicazione

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni *in house providing*, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni *in house providing*, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e alla sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni *in house*, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni *in house*, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione *in house providing*, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Presidenza”.

A tal fine, le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società è il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento “Presidenza” che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione *in house providing*, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento “Presidenza” una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento “Presidenza” e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni *in house providing*.

2.2 Le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai Dipartimenti regionali che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di *governance* tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria, anche indirette, devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'Amministrazione regionale esercita sulla società o sulla fondazione *in house providing* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione *in house providing* è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione *in house providing* non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle società e fondazioni *in house providing* nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹.

2.3 Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento “Presidenza”.

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento “Presidenza” nonché al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono trimestralmente al Dipartimento “Presidenza”, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti regionali che procedono agli affidamenti, il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento

¹Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

“Presidenza” di concerto con il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento “Presidenza”, al Dipartimento “Economia e Finanze” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza e almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento regionale che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento regionale che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento “Presidenza” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

2.9 Al fine di coniugare le attività di controllo analogo con le necessità operative delle società, gli organi societari, amministrativo e di controllo, sono tenuti a collaborare con i Dipartimenti regionali. In particolare, in relazione alle materie trattate nelle sedute del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale è tenuto, in relazione alle materie trattate, a verificare se le stesse rientrino o meno nell'ambito del controllo analogo, prima che vengano poste all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Di tale attività di vigilanza occorre dare evidenza nel verbale dell'organo amministrativo a margine di ogni punto all'ordine del giorno trattato. Nell'ipotesi in cui la materia trattata rientra nel controllo analogo, il collegio sindacale invita l'organo amministrativo ad attivare la relativa procedura.

2.10 Oltre che nella ipotesi di cui al punto 2.5 secondo capoverso, resta sempre valida per l'invio al Dipartimento “Presidenza” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i documenti di supporto ad ogni punto all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 333 della seduta del 10 Luglio 2024.

Oggetto: Approvazione del Regolamento di attuazione di cui all’art. 12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria”

Presidente e Assessori Proponenti: F.to Dott.ssa Giuseppina Princi; F.to Avv. Gianluca Gallo.

Dirigente Generale: F.to Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio.

Dirigente di Settore: F.to Dott. Cosimo Carmelo Caridi.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI’	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria” e ss. mm. ii.;

PREMESSO CHE

- La Regione Calabria, con la Legge n. 12 del 15 marzo 2023, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale;
- Al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, con la succitata Legge la Regione Calabria, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica di smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità;
- L'art. 12 comma 1 della L. R. n. 12 del 15 marzo 2023 prevede che *“La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:*

a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;

b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;

c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;

d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;

e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

f) le caratteristiche dell'App ufficiale della rete dei Cammini calabresi;

g) i requisiti per ottenere la Carta dell'escursionista e le relative modalità di rilascio;

h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta dell'escursionista;

i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 3;

j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;

k) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dei Cammini di Calabria.

VISTO il parere espresso dal Settore Ufficio Legislativo del Dipartimento Segretariato Generale prot. n. 187635 del 12/03/2024 nonché quello trasmesso a mezzo pec del 30/05/2024, con osservazioni, ai quali è stato uniformato il Regolamento attuativo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il regolamento attuativo di cui all'art. 12 comma 1 della L. R. n. 12 del 15 marzo 2023;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTO l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 43 "Potere regolamentare" dello Statuto regionale pubblicato sul Bollettino Regionale della Calabria, supplemento straordinario n. 6 del 23 ottobre 2004 al n.19 del 16 ottobre 2004;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, a voti unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di regolamento attuativo recante "Regolamento di attuazione di cui all'art. 12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria", allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che per le finalità di cui alla presente proposta di regolamento attuativo recante: "Regolamento di attuazione di cui all'art. 12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria", non sono previsti oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

DI DEMANDARE al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del predetto regolamento nelle forme previste dallo Statuto e dalla normativa vigente;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Occhiuto

ALLEGATO “A” ALLA DGR N. 333 del 10/07/2024

Regolamento di attuazione di cui all’art.12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria”

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria).

**Articolo 2
(Istituzione e gestione del Catasto)**

1. Il Catasto dei Cammini, di cui all’art. 5 della Legge regionale n. 12/2023 è istituito e aggiornato con provvedimento del Dipartimento competente in materia di Turismo.

2. Il Catasto, tenuto presso il Dipartimento competente in materia di turismo, è costituito da una banca dati digitale collegata ad un sistema informativo geografico regionale contenente i principali elementi identificativi, territoriali e descrittivi di ciascun percorso, che è individuato con un codice univoco.

3. Il Catasto, liberamente consultabile, è disponibile on line in apposita sezione del sito web istituzionale del Dipartimento competente in materia di turismo.

4. Il Catasto comprende le seguenti informazioni per ciascun Cammino:

- a) il tracciato del percorso con indicazione di comuni e province attraversati;
- b) i principali beni culturali (storici, architettonici, archeologici), naturalistici, ambientali e paesaggistici lungo il percorso o in prossimità dello stesso;
- c) i servizi di supporto (le aree attrezzate per la sosta, i punti informativi e i centri di accoglienza, informazione e assistenza), le strutture turistico ricettive (alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e albergo diffuso) e i punti di ristoro lungo il Cammino o nelle vicinanze;
- d) le sorgenti, le fontane di acqua potabile e i fontanili lungo il percorso;
- e) la tipologia prevalente di ambiente e paesaggio su cui si sviluppa il percorso;
- f) le principali caratteristiche morfologiche del paesaggio (fondo valle, crinale, mezza costa, pendice o pianura) e del fondo attraversato (sterrato, roccia, naturale e artificiale);
- g) le condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
- h) l’interesse prevalente del percorso (storico, culturale, spirituale, naturalistico, ambientale, turistico);
- i) l’eventuale attraversamento di terreni su fondo privato;
- l) la presenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;

m) il soggetto preposto alla manutenzione della viabilità;

n) il sito web ufficiale del Cammino.

5. I Cammini di cui all'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla e) della Legge regionale n. 12/2023 sono inseriti nel Catasto ai sensi dell'art. 2 comma 5 della l.r. 12/2023.

6. I Cammini di cui all'art. 2, comma 3, lettere f) e g) sono inseriti nel Catasto a seguito della procedura di riconoscimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento ufficiale di riconoscimento, il Dipartimento competente in materia di Turismo provvede all'aggiornamento del Catasto.

Articolo 3 **(Requisiti minimi per il riconoscimento)**

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 4 comma 2 della Legge regionale n.12/2023, i Cammini devono presentare i seguenti requisiti infrastrutturali minimi:

a) il Cammino deve favorire il transito su strade secondarie e a bassa percorrenza, prevedere tratti pubblici o privati in cui sia garantita la percorribilità a piedi in sicurezza, con tratti stradali asfaltati che non devono essere superiori al 40% del percorso totale;

b) il percorso fisico deve essere preferibilmente lineare punto-punto anche se non è esclusa la possibilità di un percorso ad anello, specialmente ove ciò sia motivato da elementi di natura fisico geografica (ad esempio aree montuose o collinari, laghi) o da altre ragioni documentabili (ad esempio itinerari legati a eventi bellici, a punti di interesse enogastronomico, a ricognizioni esplorative storicamente documentate ecc.);

c) il percorso deve essere articolato in tappe, la cui lunghezza deve essere percorribile nell'arco massimo di una giornata;

d) il Cammino deve presentare una lunghezza minima di 50 km ed essere articolato in almeno 3 tappe;

e) si deve prevedere la presenza di segnaletica (orizzontale e/o verticale) per ogni tappa e devono essere evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuale variante per persone disabili o con mobilità ridotta;

f) devono essere individuabili – mediante apposita rilevazione – i servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro;

g) il Cammino deve essere georeferenziato e la traccia deve essere disponibile sul sito del Cammino;

h) il Cammino deve prevedere un proprio sito web ufficiale.

2. In funzione della tipologia di tratto di cui si compongono, i Cammini devono garantire i servizi minimi di supporto ai fruitori, in termini di assistenza e accoglienza. Per servizi minimi di accoglienza sono da intendersi le strutture turistico-ricettive riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, albergo diffuso, etc.) e i punti di ristoro. I servizi di accoglienza devono essere situati a una distanza massima fra loro di 35 km lungo il percorso e devono ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 3000 metri per lato. Per servizi minimi di assistenza sono da intendersi quelli che garantiscono la totale fruizione in sicurezza del percorso, quali, tra l'altro, i punti prelievo dell'acqua potabile, gli spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, punti di informazione e assistenza, le aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso. I servizi minimi di assistenza devono essere presenti in ogni tappa che compone il Cammino e risultare adeguati alle caratteristiche del percorso e dell'utenza.

3. Il soggetto gestore dei cammini di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 12/2023, ove lo stesso non si costituisca nella forma del Consorzio di gestione di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) della Legge regionale n. 12/2023, può essere ricompreso nelle seguenti fattispecie:

- a) Enti locali. In relazione all'ambito territoriale in cui insiste il Cammino e alle relative competenze amministrative i soggetti gestori possono essere individuati nelle Province e nei Comuni, singoli o in forma associata. Rientrano in quest'ultima fattispecie le Unioni di Comuni, le Unioni di Comuni montani, i Consorzi, nonché i patti associativi fra Comuni per l'espletamento di progetti e/o servizi di interesse comune comunque definiti (patti territoriali, convenzioni, conferenze dei sindaci, ecc.);
- b) Enti gestori delle aree naturali protette regionali ed Enti parco regionali e nazionali. La fattispecie è applicabile nel caso in cui il percorso sia ricompreso integralmente nell'ambito territoriale dell'area protetta. I soggetti gestori in tal caso sono gli Enti Parco regionali riconosciuti ai sensi della Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 - Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità o sulla base di altre norme regionali e nazionali specifiche;
- c) Associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) o sulla base di norme regionali specifiche;
- d) Gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi SIE per lo sviluppo rurale, con riferimento a cammini che insistono nell'ambito del territorio di competenza;
- e) Associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, sportivo ed agricolo che perseguano, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e promozione del territorio e alle attività previste dalla Legge regionale n. 12/2023;
- f) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della normativa nazionale vigente;
- g) Enti e associazioni del Terzo settore di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..
4. I soggetti gestori del Cammino assumono la gestione diretta del Cammino, che è svolta per mezzo di strutture organizzative interne, chiaramente individuate, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, provviste di idoneo personale tecnico e in grado di assolvere le disposizioni previste dalla normativa vigente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, i soggetti gestori mettono a disposizione adeguate risorse interne ai propri uffici, identificando compiti e responsabilità, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti e la capacità, in termini di appropriatezza, pertinenza, efficienza ed efficacia, di attuare concretamente le azioni previste e le attività progettate.
6. I Consorzi di gestione di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. 12/2023 si configurano come soggetti a carattere associativo, costituiti su base volontaria legalmente riconosciuta ai sensi della normativa vigente fra i soggetti di cui art. 3 comma 2 lettere dalla a) alla c) della L.R. 12/2023.
7. I Consorzi di gestione devono assicurare il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) non perseguimento di fini di lucro;
 - b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini;
 - c) costituzione di una struttura organizzativa adeguata allo scopo per cui è sorta, il cui funzionamento deve essere normato nello statuto di costituzione di cui alla lettera d);
 - d) costituzione con atto pubblico sulla base di uno statuto che preveda almeno i seguenti elementi:
 - 1) oggetto e finalità;
 - 2) sede legale;
 - 3) durata;
 - 4) soggetti partecipanti ed eventuale suddivisione in categorie di soci (pubblici/privati);
 - 5) modalità per l'adesione di nuovi soci;
 - 6) modalità di cessazione, recesso, decadenza ed esclusione;

- 7) patrimonio: modalità di conferimento e gestione, fermo restando l'obbligo di non distribuzione di utili;
 - 8) fonti e modalità di finanziamento delle attività del Consorzio, modalità di riparto degli oneri;
 - 9) organi del Consorzio: composizione, funzioni e competenze;
 - 10) regolamentazione delle modalità organizzative;
 - e) identificazione di un soggetto Capofila del Consorzio, incaricato di gestire i rapporti con la Regione e assumere la responsabilità legale e finanziaria.
8. Il soggetto gestore del Cammino di cui all'art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 12/2023 ha la responsabilità legale, finanziaria e morale per la gestione e il funzionamento del Cammino.
9. I cammini di interesse regionale riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere da a) a e) della L.R. n. 12/2023 devono provvedere ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

(Procedura per il riconoscimento dei Cammini)

1. Il riconoscimento dei Cammini di cui all'art. 2 comma 3 lettera f) della Legge regionale n. 12/2023 avviene su istanza dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 12/2023, che presentano apposita domanda di riconoscimento di un Cammino di interesse regionale.
2. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che si propone quale ente gestore del Cammino e predisposta sulla base di apposita modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di turismo.
3. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1 è presentata al Dipartimento competente in materia di turismo e può essere predisposta durante l'intero corso dell'anno.
4. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla necessaria documentazione, prevista all'art. 4 comma 2 della Legge regionale n. 12/2023.
5. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1 è sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Settore competente in materia di Cammini che può richiedere integrazioni alla documentazione presentata se ritenuto opportuno.
6. La Giunta regionale, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica di cui al comma 5, riconosce con propria deliberazione il soggetto gestore/Consorzio di gestione, contestualmente al riconoscimento del Cammino di interesse regionale, entro il termine di 60 giorni. I relativi atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
7. Ai fini del riconoscimento dei Cammini:
 - a) qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà pubblica, l'affidamento della relativa gestione deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile;
 - b) qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà privata, occorre formalizzare gli accordi anche con i relativi proprietari;
 - c) qualora il percorso attraversi aree naturali protette – e ove il soggetto richiedente il riconoscimento non sia lo stesso ente gestore – occorre acquisire il parere dei soggetti gestori di tali aree.
8. I Cammini di cui all'art. 2 comma 3 lettera g) della legge regionale n.12/2023, sono riconosciuti su iniziativa della Giunta regionale previo parere positivo del Coordinamento dei Cammini di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 12/2023 sulla base di una relazione dettagliata e motivata che, oltre ai requisiti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, illustri le caratteristiche storiche, culturali e tradizionali del Cammino. La relazione è predisposta dal Dipartimento competente in materia di turismo.

Articolo 5

(Obblighi dei soggetti gestori)

1. I soggetti gestori, nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto della programmazione strategica turistica regionale, assicurano:

- a) una visione e gestione unitaria di tutti gli aspetti inerenti la gestione del percorso, sia dal punto di vista dell'infrastruttura (manutenzione ordinaria e straordinaria), sia dal punto di vista delle attività di informazione, promozione e comunicazione, che interessano le relazioni fra i portatori di interesse del territorio attraversato dal Cammino e le relazioni degli stessi con gli operatori economici (tour operator, agenzie, ecc.) nonché con il più vasto pubblico dei fruitori del Cammino;
- b) l'importanza del coinvolgimento nella governance del Cammino dei Distretti turistici/DMO competenti per territorio, in relazione al loro ruolo strategico nella gestione delle destinazioni turistiche della Calabria, in quanto strutture responsabili del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi, del marketing e della comunicazione;
- c) l'importanza della presenza congiunta e coordinata nell'organismo di governance dei soggetti, per lo più di natura pubblica, aventi titolo - in quanto proprietari o concessionari o in forza di diritti reali - per operare sui terreni interessati dal Cammino.

2. I soggetti gestori uniformano la propria attività organizzativa e funzionale nel rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa ai fini della razionalizzazione e controllo della spesa;
- b) responsabilizzazione e formazione del personale nonché flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità, delle attitudini professionali dei dipendenti nonché dei servizi alle esigenze operative;
- c) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e, ove necessario, con gli orari delle amministrazioni pubbliche nonché con quelli del lavoro privato.

3. I soggetti gestori sono tenuti a progettare puntualmente le attività di gestione, anche mediante l'adozione di Piani pluriennali di gestione. Le principali attività di gestione riguardano:

- a) la manutenzione ordinaria, intesa come quella serie di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione per mantenere in efficienza l'infrastruttura e la relativa segnaletica; si tratta di lavorazioni che hanno carattere ordinario e che generalmente si ripetono ogni anno;
- b) la manutenzione straordinaria, intesa come l'insieme delle attività finalizzate a rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'infrastruttura e della relativa segnaletica e a realizzare o integrare altri servizi senza alterare i volumi, le superfici e la destinazione d'uso;
- c) attività finalizzate a garantire l'accessibilità in regime di sicurezza e adottare gli interventi atti ad assicurare la fruibilità, ove possibile, alle persone con disabilità, sia attraverso azioni di informazione e comunicazione (ad esempio adeguamento del sito internet) sia con interventi di carattere infrastrutturale (ad esempio segnaletica specifica);
- d) attività di gestione amministrativa intesa come l'insieme di tutte le attività di natura organizzativa dell'ente gestore e del Cammino riconosciuto;
- e) attività di marketing, intese come l'insieme di azioni immateriali mirate alla valorizzazione del Cammino, come la promozione e comunicazione attraverso campagne di informazione e le attività di animazione e sensibilizzazione alla fruizione dei cammini, nonché distribuzione e commercializzazione di eventuali prodotti associati al Cammino.

4. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario del Cammino nonché alle attività di cui al comma 3, sono a carico dei rispettivi gestori e non possono comunque gravare sul bilancio regionale.
5. I soggetti gestori promuovono l'utilizzo di un unico logo da parte di tutte le strutture di accoglienza e di tutti i servizi presenti sugli itinerari e sui percorsi afferenti il Cammino.
6. I Cammini devono rispondere alle caratteristiche di sicurezza per le diverse tipologie di fruizione, così come definite negli articoli da 6 a 9 del presente Regolamento.

Articolo 6 **(Sicurezza e fruizione dei Cammini)**

1. I soggetti gestori dei Cammini devono garantire l'accessibilità degli utenti in sicurezza.
2. La fruizione in sicurezza dei cammini è assicurata, unitamente ai fattori tecnici, organizzativi e infrastrutturali, anche attraverso l'allestimento e la disposizione di opportuna segnaletica direzionale ed informativa unificata, costituita, tra l'altro, da pannelli turistici descrittivi, segnali turistici verticali e orizzontali e pittogrammi, apposti secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. La segnaletica, unificata e funzionale, ai sensi della vigente normativa CAI, fornisce agli escursionisti e alle guide/ accompagnatori tutte le indicazioni necessarie per:
 - a) percorrere in sicurezza i Cammini regionali;
 - b) valorizzare ed individuare le caratteristiche paesaggistico-ambientale, storico-culturali, religiose o sportive del territorio dove è situato il percorso;
 - c) individuare i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta, le strutture ricettive, i punti di ristoro, i centri accoglienza, le aree di soccorso e i punti dove potersi rifornire di acqua potabile.
4. I responsabili della gestione della viabilità dei Cammini favoriscono il superamento delle barriere fisiche per gli utenti con esigenze speciali.
5. Qualora i controlli o le segnalazioni evidenzino anomalie potenzialmente pericolose occorre intervenire immediatamente e ripristinare un livello di sicurezza adeguato alla categoria di percorso.
6. Ai fini della sicurezza, devono essere attentamente valutati ed eventualmente esclusi i tratti di percorso con le seguenti caratteristiche:
 - a) fondo estremamente irregolare con sali-scendi molto ravvicinati;
 - b) pendii particolarmente ripidi o lungo la linea di massima pendenza, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti pericolosi o con rischio di erosione;
 - c) zone umide, zone franose, zone sensibili e altri terreni instabili;
 - d) attraversamenti di colture in atto e pascoli.
7. Il soggetto gestore deve riportare le norme di comportamento su appositi pannelli installati lungo in percorso e sui materiali promozionali e divulgativi (cartografie, mappe, guide e siti web).

Art. 7 **(Fruizione multipla)**

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta, a cavallo e con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato), ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 12/2023 è di norma liberamente consentita

su tutti i Cammini riconosciuti, ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, in accordo con gli enti interessati, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 12/2023, definiscono le specifiche modalità di fruizione degli stessi.

Art. 8

(Fruizione in bicicletta)

1. La fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (e-bike) o con mountain bike (mtb) è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l'elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare tipologia di fondo) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore provvede, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con gli enti territorialmente competenti, a:

a) interdire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto per biciclette, e-bike e mountain bike;

b) consentire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni di pericolo destinate alla sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di portare il mezzo a mano per determinati tratti;

c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette, e-bike e mountain bike, in conformità alla legislazione vigente in materia.

3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, previe intese, anche i Cammini riconosciuti presenti all'interno di Aree naturali protette.

Art. 9

(Fruizione a cavallo)

1. La fruizione dei percorsi dei cammini a cavallo è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati:

a) interdire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto di transito a cavallo;

b) consentire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei punti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi,

le specifiche avvertenze e segnalazioni ai fini della sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di accompagnare a piedi il cavallo per determinati tratti.

3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, prelieve intese, anche i Cammini riconosciuti presenti all'interno di Aree naturali protette.

Articolo 10 **(Caratteristiche tecniche della segnaletica)**

1. La segnaletica può essere verticale oppure orizzontale e fornisce indicazioni sulle destinazioni e sulle località raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, sulla tipologia di utenti e camminatori in relazione alla difficoltà dei percorsi e all'eventuale necessità di particolari attrezzature tecniche, nonché ogni altra informazione turistica utile alla fruizione consapevole del territorio.

2. La segnaletica verticale, quali segnali ed etichette, fornisce informazioni di carattere geografico, storico e ambientale evidenziando anche l'insieme degli itinerari della zona. La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto, quali pali o picchetti, posizionati su un apposito punto del percorso o luogo di posa, codificato e geograficamente identificato nel Catasto di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 12/2023, sul quale è installato un palo di supporto con gli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il picchetto non determina un luogo di posa.

3. La segnaletica orizzontale, complementare a quella verticale, è posta in prossimità di bivi o in aree dove è facile perdere l'orientamento, deve permettere di individuare la continuità della percezione del percorso del Cammino. La segnaletica orizzontale è costituita da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso.

4. La segnaletica verticale e orizzontale è articolata nelle seguenti categorie:

a) la segnaletica direzionale, utilizzabile in ambito verticale e, in parte, orizzontale, quale principale strumento per la corretta interpretazione del Cammino, in quanto fornisce indicazioni relative alle destinazioni raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, nonché informazioni turistiche utili alla fruizione consapevole del territorio. La segnaletica direzionale è realizzata attraverso l'uso di materiali ecosostenibili e/o tipici dei luoghi, comunque idonei alla posa all'esterno e resistenti agli agenti atmosferici. Le dimensioni, la forma, i colori, la grafica e la posa in opera della segnaletica direzionale devono rendere visibile la stessa ai fruitori del percorso. Appartengono alla segnaletica direzionale:

1) il segnale di direzione, posto all'inizio del percorso, agli incroci con altri percorsi, nei punti di contatto con le infrastrutture territoriali, in corrispondenza delle mete intermedie presenti lungo il percorso e nel punto finale del percorso;

2) il segnale di località, indicante il toponimo del luogo in cui è posizionato con la relativa quota altimetrica, è situato nei punti più significativi del percorso e/o che trovano riscontro sulla cartografia;

3) il segnavia semplice, indicante la continuità del sentiero, è posto in posizione visibile in entrambi i sensi di marcia, nelle immediate vicinanze dei bivi e ogni 5 o 10 minuti di Cammino, se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, rispettando le caratteristiche ambientali dei luoghi;

4) il segnavia a bandierina, applicato su picchetti.

b) la segnaletica di itinerario, utilizzabile in ambito verticale, per indicare la continuità di infrastrutture turistiche collegate al Cammino, quali itinerari, percorsi tematici, itinerari destinati a forme di fruizione specifiche. Appartengono alla segnaletica di itinerario:

1) il segnale di itinerario, indicante il codice o la sigla del percorso e/o il logo dell'Ente di riferimento, è posto ai bivi e in altri punti significativi;

2) il segnale di fruizione specifica (quale, in particolare, per il sentiero per escursionisti esperti e/o impegnativo per lunghezza, dislivelli, pendenze; per la via ferrata o sentiero parzialmente attrezzato; per il sentiero tematico con interesse prevalente; per il percorso adatto anche ad uso ciclistico e/o equestre);

c) la segnaletica informativa, utilizzabile in ambito verticale, che raccoglie l'insieme delle indicazioni riguardanti le opportunità complessive di fruizione del territorio, le limitazioni e i divieti e le informazioni relative a Enti o altri soggetti coinvolti nella realizzazione della segnaletica stessa o nella gestione della rete escursionistica. Appartengono alla segnaletica informativa:

1) il numero del luogo di posa;

2) il logo istituzionale dell'Ente di riferimento responsabile della gestione del Cammino;

3) il pittogramma di divieto.

5. È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica di cui al presente articolo.

6. La segnaletica, nel rispetto delle specifiche tecniche definite nel presente articolo è apposta, lungo il percorso, su pannelli, cartelli, cippi, manufatti in pietra o pali, nei formati e nei materiali previsti o elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, senza arrecar danno alla flora e alla fauna, in materiale adeguato al paesaggio e coerente con i luoghi, secondo le prescrizioni di legge in materia forestale, ambientale e paesaggistica.

7. La segnaletica deve riportare la numerazione del sentiero coerentemente con la classificazione allo stesso attribuita nel Catasto di cui all'articolo 11 della Legge regionale n. 12/2023.

8. La segnaletica è predisposta almeno in lingua italiana e inglese.

9. La segnaletica rispetta le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice della Strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si uniforma agli standard di cui al presente articolo in un'ottica di immagine coordinata e di contenimento dell'impatto visivo.

10. L'installazione e l'adeguamento della segnaletica ai sensi del presente Regolamento e ai fini della messa in sicurezza dei Cammini, deve completarsi entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

11. Con successivi provvedimenti del Dipartimento competente in materia di turismo possono essere individuati ulteriori indirizzi tecnici di dettaglio per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alla segnaletica.

Articolo 11 **(Carta dell'escursionista)**

1. La Carta dell'escursionista, di cui all'art. 8 della Legge regionale n.12/2023 è il documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia ed usufruisce dei servizi.

2. Ogni ente gestore del Cammino è tenuto ad erogare e gestire la Carta dell'escursionista. Le modalità per ricevere la Carta dell'escursionista possono essere le seguenti:

a) invio di una mail, da parte dell'escursionista, all'apposita casella dell'ente gestore del cammino;

b) richiedendola online direttamente sul sito ufficiale dell'ente gestore;

c) richiedendola direttamente all'ufficio del Cammino nel luogo di partenza.

3. Ogni ente gestore del Cammino è tenuto a comunicare annualmente al Dipartimento competente in materia di turismo la modalità di rilascio e gestione della Carta dell'escursionista. Le modalità di rilascio e di gestione saranno pubblicate sull'apposita sezione relativa ai cammini all'interno del sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di turismo.

4. La Carta dell'escursionista può essere richiesta da qualsiasi persona fisica, all'ente gestore del Cammino, anche se minorenne, purché accompagnata dai genitori o in gruppo e in grado di comprendere la natura del Cammino.

5. La Carta dell'escursionista deve avere sulla prima pagina di copertina il logo della Regione Calabria, il logo dei Cammini Calabria, il logo ufficiale del Cammino e dell'Associazione o Ente che gestisce l'itinerario, l'elenco di tutti i comuni/borghi attraversati con relativo spazio in cui apporre un timbro del Comune e luogo attraversato. Devono essere predisposti modi idonei di fornitura della Carta dell'escursionista.

6. I possessori della Carta sono chiamati rispettare le basilari norme comportamentali applicabili all'attività di escursionismo. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) adottare un comportamento rispettoso dell'uomo e della natura, non nuocendo agli altri, a se stessi e all'ambiente;
- b) non abbandonare rifiuti di ogni genere lungo il tracciato del Cammino;
- c) rispettare le proprietà private e pubbliche, inclusa la segnaletica e le prescrizioni;
- d) essere autosufficienti e coscienti del proprio livello di preparazione fisica;
- e) non intraprendere da soli escursioni in zone isolate;
- f) rispettare il principio del minimo impatto con la natura;
- g) rimanere sempre all'interno dei percorsi tracciati;
- h) non disturbare o spaventare gli animali.

7. I possessori della Carta hanno il diritto di:

- a) ricevere assistenza in termini di informazione completa sulle caratteristiche del percorso e sui servizi connessi;
- b) ricevere un riconoscimento ufficiale dall'ente gestore del tratto percorso;
- c) usufruire del Cammino in sicurezza per l'intero tratto;
- d) usufruire di eventuali convenzioni, qualora previste, in relazione ai servizi di ospitalità e ristoro (ad esempio ospitalità offerta a titolo gratuito e/o ad offerta libera).

Articolo 12 **(App dei Cammini)**

1. Per le finalità connesse all'attuazione della Legge regionale n. 12/2023, il Dipartimento competente in materia di turismo utilizza l'app ufficiale di promozione turistica in uso.
2. Il Dipartimento competente in materia di turismo provvede ad aggiornare l'app ufficiale di cui al comma 1 con una sezione specifica dedicata alla Rete dei Cammini di Calabria.
3. È onere del soggetto gestore del Cammino gestire e aggiornare l'App specifica del Cammino riconosciuto.
4. L'App di cui al comma 3 deve riportare il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria" e prevedere la possibilità di richiedere la Carta dell'escursionista in formato elettronico.

Articolo 13 **(Concessione di immobili)**

1. Gli immobili e i beni di cui all'art. 9 comma 3 della Legge regionale n. 12/2023 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 6/2017, art. 24, comma 1, lett. b)

(Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria).

Articolo 14 **(Definizione e utilizzo del logo)**

1. Per logo regionale dei Cammini di Calabria si intende il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".
2. Il Dipartimento competente in materia di turismo può dotarsi di uno specifico logo regionale dei Cammini di Calabria, le cui modalità di utilizzo e caratteristiche grafiche sono definite con Delibera di Giunta regionale.
3. Ogni Cammino si contraddistingue da un logo unico identificativo registrato dal soggetto gestore secondo la normativa nazionale in materia e deve essere libero da vincoli per l'uso pubblico.
4. La vigilanza sul corretto uso del logo di ciascun Cammino è esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.

Articolo 15 **(Verifica del mantenimento dei requisiti)**

1. I soggetti gestori sono tenuti ad attestare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il mantenimento dei requisiti minimi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sottoponendo al Dipartimento competente in materia di Turismo apposita dichiarazione sostitutiva, il cui format sarà reso disponibile tra la modulistica prevista dal procedimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, per il tramite del Dipartimento competente in materia di Turismo, si riserva di operare le opportune verifiche.
3. Le verifiche di cui al comma 2 sono pianificate e calendarizzate annualmente, anche mediante l'adozione di un apposito Piano, predisposto dal Dipartimento competente in materia di Turismo.
4. Qualora quanto dichiarato attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 risulti mendace, il soggetto gestore incorre nelle sanzioni previste ai sensi della normativa vigente. L'accertata mancanza del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento comporta inoltre la decadenza del riconoscimento regionale e la conseguente esclusione dal Catasto dei Cammini di Calabria di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 12/2023.

Articolo 16 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.